

COMMENTO ALLA SENTENZA TAR CALABRIA N. 248/2012 SUL NON RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO SVOLTO NELLA QUALITÀ DI COLLABORATORE TECNICO

Con la sentenza n. 248/2012 il TAR Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, ha stabilito che il servizio prestato in qualità di “collaboratore tecnico” non può essere equiparato a quello di “tecnico laureato” ai fini del riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre – ruolo, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980¹.

Il fatto è il seguente: prima di rivestire l’attuale qualifica di associato assunto presso la facoltà di Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, un professore ha rivestito la qualifica di collaboratore tecnico² prima di essere nominato ricercatore confermato e, una volta raggiunta questa ultima qualifica, ha fatto istanza per il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato proprio in qualità di collaboratore tecnico. Con un primo provvedimento³ l’Amministrazione si è pronunciata negativamente, evidenziando che la qualifica in questione non era menzionata nella tabella dei servizi riconoscibili ai sensi dell’art. 103 della L. n. 382/1980, per poi riproporre la medesima motivazione⁴ nel momento in cui il professore, nominato appunto associato, ha nuovamente avanzato istanza per la riconoscibilità del servizio pre-ruolo.

Infine, con un ultimo provvedimento⁵, l’Ateneo rifiutava ancora una volta il riconoscimento del servizio pre-ruolo richiesto dal professore con una terza istanza, integrando inoltre la motivazione del diniego con il fatto che il diritto al riconoscimento doveva ritenersi estinto per prescrizione⁶.

Secondo i giudici del TAR di Reggio Calabria, il ricorso è infondato nel merito.

Nella sentenza si legge, infatti, che il ricorrente, ai tempi in cui rivestiva la qualifica di collaboratore tecnico, ha partecipato ad un concorso in virtù del quale è stato poi inquadrato nel ruolo dei

¹ D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382: “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”, art. 103: “*Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi*”.

² Assunto in qualità di collaboratore tecnico dal 28 dicembre 1990 all’8 agosto 2000: nella categoria D – Posizione economica D1 –Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati dal 9 agosto 2000 al 30 dicembre 2000; nella categoria D – Posizione economica D2 – Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati dal 31 dicembre 2000 al 30 settembre 2001.

³ Provvedimento dell’8 aprile 2003.

⁴ Con decreto del Rettore del 4 marzo 2009.

⁵ Diniego prima con nota del 26 gennaio 2010, prot. N. 887 e, successivamente, con nota del 28 luglio 2010 prot. N. 8783.

⁶ Per l’Amministrazione la prescrizione esisteva in considerazione del fatto che l’interessato aveva presentato la domanda di riconoscimento del servizio pre ruolo il 2 luglio 2002 e non aveva compiuto per cinque anni atti di esercizio del diritto, né impugnato il provvedimento di diniego dell’8 aprile 2003.

ricercatori confermati, avvalendosi dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4⁷. La disposizione in questione ha previsto la partecipazione ai concorsi riservati non soltanto dei “tecnici laureati”, ma di tutto il personale “assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea”, e quindi anche dei “collaboratori tecnici”, per l'assunzione dei quali fosse stato richiesto, a suo tempo, il diploma di laurea. E l'attuale ricorrente, ha chiesto in tempi diversi il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in qualità di collaboratore tecnico, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n.382/1980, ritenendo che la qualifica di provenienza fosse equiparabile a quella di tecnico laureato. I giudici bocciano questa equiparazione.

Se da un lato, infatti, come il Consiglio di Stato ha chiarito in altra pronuncia⁸, il dato letterale del *nomen* della qualifica rivestita non è da solo idoneo e sufficiente a risolvere la questione dell'individuazione dei servizi che possono essere riconosciuti, dall'altro non bisogna però procedere ad una totale equiparazione tra figure inquadrabili nell'alveo del ruolo tecnico, ai fini di un eventuale riconoscimento.

L'unico modo per procedere ad una discriminazione tra servizi riconoscibili e servizi non riconoscibili, secondo i giudici del Consiglio di Stato (il cui orientamento viene sposato *in toto* dal TAR di Reggio Calabria nella sentenza qui analizzata), è quello quindi di basarsi sul D.P.C.M. 24 settembre 1981, emanato in attuazione degli artt. 79 e 80 della legge n. 312 del 1980⁹, con il quale il legislatore ha effettuato un'equiparazione ed accorpamento tra varie qualifiche con contestuale descrizione del contenuto delle stesse.

Tale decreto ha, infatti, creato la figura del funzionario tecnico attraverso l'accorpamento di diverse posizioni lavorative precedenti tra le quali quella di “tecnico laureato”, assegnandola alla qualifica ottava “area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria”.

Da ciò ne discende quanto segue.

Se pertanto, sostiene il TAR, si può asserire che la figura del funzionario tecnico abbia sostituito quella di tecnico laureato e che, quindi, il riconoscimento dei servizi prestati come funzionario (tecnico) derivi dal diritto attribuito ai tecnici laureati proprio dall'art. 103 D.P.R. n. 382/1980, non altrettanto può dirsi con riferimento alla figura di “collaboratore tecnico”, per la quale il D.P.C.M. sopra citato, prevede invece la settima qualifica, con chiaro intento discriminatorio rispetto alla qualifica di tecnico laureato.

⁷ Legge 14 gennaio 1999 n. 4: “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”, art. 1: “Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica”.

⁸ Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2010 n. 8644.

Ad avallare in tal senso l'interpretazione della norma che vuole evidentemente creare una diversificazione fra tecnico laureato e collaboratore tecnico, è la differenza di mansioni e compiti che spettano alle due figure e che sono riprese compiutamente dal D.P.C.M. del 1981 con conseguente differenza di contenuto e di grado di professionalità attribuiti rispettivamente a ciascuna.

Così in sentenza: *“Al primo profilo (tecnico laureato), accessibile solo con laurea specifica, appartengono, tra l'altro, compiti di addetto a programmi di ricerca di base o finalizzata, nonché compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a programmi di produzioni con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori, mentre il secondo (collaboratore tecnico)... svolge funzioni tecniche di collaborazione, in particolare nei programmi di didattica e di ricerca”.*

Sulla base di tali premesse, il TAR Calabria conclude escludendo che il servizio reso nella qualifica di collaboratore tecnico possa essere equiparato a quello di tecnico laureato: nessun riconoscimento giuridico ed economico può essere attribuito nel caso di specie.

Il ricorso pertanto è rigettato.

⁹ Legge 11 luglio 1980 n. 312: *“Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato”.*